

Codice DB1406

D.D. 12 ottobre 2010, n. 2655

R.D. 523/1904-Autorizzazione idraulica n. 46/10 per la realizzazione di una scogliera in sponda sinistra del torrente Germanasca, in localita' Villa, in Comune di Prali. Richiedente: Provincia di Torino - Servizio Viabilita' III.

In data 27/07/2010 prot. 603958 il Servizio Provinciale Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III, ha presentato istanza, per il rilascio di un'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici intasati con calcestruzzo, in sponda sinistra del torrente Germanasca, in località Villa, in Comune di Prali, avente lunghezza di m 25,00 e altezza totale variabile da m 8,40 a m 9,40 con fondazione posizionata a m 1,75. dal fondo alveo locale .

La scogliera risulta interposta ad altre difese esistenti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Matteo Tizzani, costituiti dalla relazione tecnica-descrittiva, relazione geologica e da n. 4 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'Amministrazione Provinciale con deliberazione della Giunta Provinciale in data 20/4/2010 prot. 388-13790 verbale n. 14, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;

visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

vista la Deliberazione n. 9/95 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45, nonché il Piano Stralcio medesimo;

vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Torino – Servizio Viabilità III ad eseguire l'opera in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione dell'opera da realizzare potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere nei riguardi sia delle spinte dei terreni e dei sovraccarichi accidentali che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

4. le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a

valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all'opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore Vicario
Andrea Tealdi